

STATUTO DI ASSOCIAZIONE



Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata

“NIBBIO ALATO”, con sede in Fucecchio (FI) cap 50054 Via Ramomi,116.

Art.2 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha come scopo quello favorire la ricollocazione degli equidi provenienti dalle corse (galoppo, trotto e palii) tramite cessione da parte dei proprietari e conseguente adozione a terzi.

Art.3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.4 –Affiliazione/Aggregazione

L'associazione potrà costituire con delibera dell'assemblea sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

L'associazione può collaborare con altri enti o associazioni protezioni animali per divulgare il benessere equino e sensibilizzare la società contro macellazione o corse clandestine. A tale scopo potrà utilizzare anche i social network per diffondere le proprie battaglie a favore degli equidi.

Art.5 – Funzionamento e attività svolte

Gli adottanti si impegnano a non inserire i cavalli nei circuiti agonistici, ma solo per passeggiate o piccole gare tra appassionati se la salute dell'equide lo permette.

Gli adottanti e i cedenti si impegnano a versare una quota annuale di associazione pari a 15 euro, necessari per coprire le spese vive degli stalli, del telefono e della trattativa per trovare famiglia all'equide in questione.

I passaggi di proprietà sono a carico dell'adottante, quest'ultimo sarà vincolato dalla firma di un apposito documento che regolerà la gestione e il divieto assoluto di vendita del cavallo.

I passaggi dei cavalli che devono trovare urgentemente uno stallo sono invece a carico di chi cede che verrà rimborsato al momento dell'adozione.

Il trasporto del cavallo è a carico dell'adottante.

I volontari che si impegnano ad offrire stallo dovranno seguire l'equide in modo adeguato, comprese cure mediche dove fosse necessario. L'associazione si impegna a coprire le spese vive del fieno e del mangime razionato all'equide in questione.

L'associazione potrà vendere libri, magliette e gadget per utilizzare i compensi come piccola fonte di sostentamento per mantenere stalli e urgenze.

L'associazione potrà svolgere funzione editoriale grazie all'editoria book on demand per divulgare il proprio operato o per pubblicare romanzi a sfondo equino per aiutare il sostentamento della stessa.

Associazione di Equi
Fucecchio (FI)

Art.6 – Associati

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Effettivi

1. Sono associati fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

2. Possono essere associati effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

3. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

4. Domanda di ammissione

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.

Gli obblighi ed i diritti degli associati, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Gli associati che non osservino lo Statuto, che non si adeguino alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si rendano comunque indesiderabile per il suo comportamento, potranno essere deferiti al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.
- d) Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8.

Art. 8 – Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa convocazione e audizione dell'associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di

radiazione di cui all'art. 7 lettera c, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti, entrate commerciali connesse.

Art. 10 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale pari a € 50,00. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 11- Organi

1. Sono organi dell'associazione:


l'Assemblea generale degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell'associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario.



Art. 12 - Assemblea

L'assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;

- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni –

il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo

degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 14 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 16 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori o effettivi, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.



Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione degli associati; redige il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.18 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art.19- Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.16.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.20 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun

anno.

Art.21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati. In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

ART. 22 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

Art.23 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 11/06/2013, e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.



Firme del Presidente e di tutti i presenti all'Assemblea di approvazione.

